



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

G.C. NR. 34 DEL 23 MARZO 2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE AL 30/06/2020 DEI TERMINI DI VERSAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI IN SCADENZA NEL PERIODO DALL'8 MARZO AL 31 MAGGIO 2020.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2020 addì 23 del mese di Marzo, alle ore 13:58, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in audio-videoconferenza secondo le modalità di svolgimento in via telematica stabilite in via d'urgenza con provvedimento Sindacale PG. n. 0007231 del 20/03/2020 e nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori, con l'intervento dei Signori:

			Presenza
LELLI LUCA	Sindaco	Presidente	Presente in sede
CORRADO MARIANGELA	Vice Sindaco	Vice Presidente	Presente in sede
GARAGNANI CLAUDIO		Assessore esterno	Presente in sede
DI OTO MATTEO		Assessore	Presente in sede
ESPOSITO MARCO		Assessore esterno	Presente a distanza
VALERIO ELENA		Assessore	Presente a distanza

Al momento dell'appello ciascun partecipante dichiara il luogo in cui si trova e che dal luogo di collegamento è garantita la segretezza della partecipazione.

Partecipa l'infrastriscritto Segretario Generale **Dr.ssa Filomena Iocca** presente presso la sede comunale e collegata in audio-videoconferenza.

Assume la Presidenza **LELLI LUCA**.

Il Presidente, riconoscendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 23 MARZO 2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE AL 30/06/2020 DEI TERMINI DI VERSAMENTO DI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE COMUNALI IN SCADENZA NEL PERIODO DALL'8 MARZO AL 31 MAGGIO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Presentazione al Consiglio Comunale ed approvazione dell'aggiornamento dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 e relativi dati contabili”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Approvazione del Bilancio 2020 - 2022 e relativi allegati“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 13/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione del P.E.G. finanziario Esercizio 2020 - 2022 – Assegnazione risorse“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 04/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione Piano della Performance 2019 - 2021“ e successive modifiche;

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che assegna al Consiglio Comunale la competenza relativa all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 di differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;
- il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i.;
- l'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449;
- la Legge 27.7.2000, n. 212 e s.m.i., recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il Titolo III del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i., in particolare gli articoli 52, 62, 63 64;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.118/1999, n.127/2001, n. 28/2003, n. 16/2007, n. 32/2010, n. 33/2013, n. 66/2014, n. 67/2015, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29

del 20.4.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 16 del 25/02/2020, con oggetto: “Imposta Comunale sulla Pubblicità – Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 – Differimento del termine di versamento ordinario per l'anno 2020 e determinazione del numero delle rate.”, dichiarata immediatamente eseguibile, mediante la quale è stato, tra l'altro, differito dal 31 gennaio al 30 aprile 2020 il termine di versamento ordinario della prima rata dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2020, per tutte le categorie di contribuenti interessati, precisando che entro il termine del 30 aprile 2020 deve essere presentata anche la denuncia di cessazione da parte dei contribuenti interessati, con effetto dall'anno 2020, con obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari entro il medesimo termine e autorizzando il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni a non applicare sanzione alcuna per le denunce di cessazione, con effetto dall'anno 2020, presentate entro il 30/04/2020, dai contribuenti interessati;
- n. 17 del 25/02/2020, con oggetto: “Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche–Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 - Differimento del termine di versamento ordinario per l'anno 2020.”, dichiarata immediatamente eseguibile, mediante la quale è stato, tra l'altro, differito dal 31 gennaio al 30 aprile 2020 il termine di versamento ordinario per l'anno 2020 della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, per tutte le categorie di contribuenti interessati;

VISTI, in merito alla emergenza epidemiologica da COVID-19:

- il D.L. 23.02.2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 05.03.2020, n. 13;
- il D.L. 02.03.2020, n. 9;
- il D.L. 08.03.2020, n. 11;
- il D.L. 09.03.2020, n. 14;
- i D.P.C.M. del 25.02.2020, del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020 e del 09/03/2020;
- il D.L. 17.03.2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020, recante misure straordinarie e urgenti per contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese, nonché disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell'università, nonché prevedendo la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali;

PRESO ATTO che il D.L. 17.03.2020, n. 18, dispone, tra l'altro:

- la sospensione, dal 8 marzo al 31 maggio 2020, delle attività di cui all'art. 67, rubricato: “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori” (liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso...);
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dai documenti di riscossione coattiva di cui all'art. 68, rubricato: “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” (cartelle e ingiunzioni di pagamento...);
- all'art. 103, rubricato: “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e

quella del 15 aprile 2020;

- per l'esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020 (art. 107, comma 2);

DATO ATTO altresì che nel D.L. 17.03.2020, n.18 non si desume l'espressa sospensione dei versamenti seguenti e l'individuazione del termine entro il quale effettuare i versamenti sospesi:

- termini di versamento ordinari di tributi comunali con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020,
- termini di versamento di tributi comunali, anche riferiti ad annualità pregresse, anche derivanti da provvedimenti di ricalcolo, di accertamento, di dilazione (diversi dagli atti di riscossione coattiva), con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;
- termini di versamento di avvisi di pagamento ordinari e/o di sollecito di entrate non tributarie comunali (es. rette servizi educativi-scolastici, ecc.), derivanti da provvedimenti amministrativi, anche di rateazione (diversi dai provvedimenti di riscossione coattiva), con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;

VISTO l'art. 18, commi 1 e 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato (ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998 e successive modificazioni, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.04.2016, in "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali" in base ai quali: "con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima" e "Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi";

RITENUTO che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto sia da considerarsi grave calamità naturale che interessa tutte le categorie di contribuenti e che pertanto, in relazione al D.L. 17.03.2020, n. 18, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, è potestà della Giunta Comunale esprimersi in materia di sospensione, fino al 30 giugno 2020, dei termini dei versamenti scadenti nel periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020, come sopra specificato, riservandosi, qualora fossero previsti ulteriori termini di durata delle misure introdotte dal D.L. n. 18/2020, di valutare l'estensione della misura prevista con il presente atto per le categorie di contribuenti interessati;

DATO ATTO altresì:

- che dalla lettura del D.L. 17.03.2020, n.18, in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, non si rinviene esplicito disposto in merito a eccezionali facoltà esercitabili dai Comuni (ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.) in materia di riduzioni, esenzioni, agevolazioni riferite ad entrate tributarie proprie che, alla data attuale, sono solo come disciplinate dalla legge;
- che è volontà di questa Amministrazione Comunale, in relazione a eventuali provvedimenti legislativi inerenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 che amplino la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie proprie, valutare possibili ulteriori misure di sostegno a categorie di contribuenti individuate, in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2020-2022;

DATO ATTO che, il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Risorse e Organismi Partecipati, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;

- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta n. 1381990, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come segue:

- trattasi di entrate previste ai competenti categoria, capitoli e articoli di bilancio, il cui gettito viene in parte posticipato, entrata in termini di cassa, per la sospensione fino al 30 giugno 2020 del termini ordinari di versamento di entrate tributarie e non tributarie scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020;

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera con identificativo documento nr. 1381990 ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

CON votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	6
voti nr.	6
favorevoli nr.	6
contrari nr.	0
astenuti nr.	0

D E L I B E R A

per le considerazioni premesse:

1. di sospendere, fino al 30 giugno 2020, per tutte le categorie di contribuenti, i termini di versamento ordinari di tributi comunali con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, precisamente:
 - 1.1 prima rata della imposta comunale sulla pubblicità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con scadenza 30 aprile 2020, precisando che rimane inalterato il termine del 30 aprile 2020, stabilito con la citata deliberazione, entro il quale deve essere presentata la denuncia di cessazione da parte dei contribuenti interessati, con effetto dall'anno 2020, con obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari entro il medesimo termine; il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è autorizzato a non applicare sanzione alcuna per le denunce di cessazione, con effetto dall'anno 2020, presentate entro il 30 aprile 2020, dai contribuenti interessati;
 - 1.2 tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con scadenza 30 aprile 2020;
2. di sospendere, fino al 30 giugno 2020, i termini di versamento di tributi comunali, anche riferiti ad annualità pregresse, anche derivanti da provvedimenti di ricalcolo, di accertamento, di dilazione (diversi dagli atti di riscossione coattiva) con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;
3. di sospendere, fino al 30 giugno 2020, i termini di versamento di avvisi di pagamento ordinari e/o di sollecito di entrate non tributarie comunali (es. rette servizi educativi-scolastici, ecc.),

- derivanti da provvedimenti amministrativi, anche di rateazione (diversi dai provvedimenti di riscossione coattiva), con scadenza compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;
4. di autorizzare pertanto il funzionario responsabile dei tributi di cui ai precedenti punti 1.2. e 2., nonché il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui al precedente punto 1.1. a non applicare sanzione alcuna per i pagamenti effettuati entro il 30 giugno 2020 dai contribuenti interessati dal presente atto;
 5. di autorizzare i responsabili delle entrate di cui ai precedenti punti 1., 2., 3., a non applicare interessi moratori per i versamenti effettuati entro il 30 giugno 2020 dai contribuenti interessati dal presente atto;
 6. di riservarsi, qualora fossero previsti ulteriori termini di durata delle misure introdotte dal D.L. n.18/2020, di valutare l'estensione della misura prevista con il presente atto per le categorie di contribuenti interessati;
 7. con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, di dare atto che la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da provvedimenti di riscossione coattiva è disciplinata dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020;
 8. di riservarsi, in relazione ad eventuali provvedimenti legislativi inerenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 che amplino la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie proprie, alla data attuale non previsti dal D.L. 17.03.2020 n. 18, di valutare possibili ulteriori misure di sostegno a categorie di contribuenti individuate, in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2020-2022;
 9. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune;
 10. di disporre l'inoltro di copia della presente deliberazione (allegato incluso):
 - 10.1 a I.C.A. s.r.l., Concessionario del servizio delle Pubbliche Affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
 - 10.2 al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i.

SUCCESSIVAMENTE, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	6
voti nr.	6
favorevoli nr.	6
contrari nr.	0
astenuti nr.	0

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
LELLI LUCA

Il Segretario Generale
Dr.ssa Filomena Iocca
